



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Settore Servizi Generali

Ordinanza N. 308 del 27/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E DIVIETO DI INTRODURRE BOMBOLETTE SPRAY DA AUTODIFESA (AL PEPERONCINO), INFIAMMABILI, ARMI DI QUALUNQUE SPECIE IN TUTTA L'AREA DEL LUNA PARK (PIAZZALE FREIDANO) DAL 29 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE 2026

PREMESSO CHE:

il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 "recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;

l'art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare grave pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana..";

l'art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sentenza n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da ELENA PIASTRA e stampato il giorno 27/08/2026 da Crepaldi Morena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

CONSIDERATO CHE

Dal 29 agosto al 14 settembre si terrà presso il piazzale Freidano il Luna Park, in occasione della Festa Patronale;

RILEVATO

- che l'utilizzo di oggetti idonei ad offendere, come testimoniato in numerosi fatti di cronaca, nel contesto di eventi con notevole afflusso di pubblico, può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone;
- che l'evento sopracitato porterà ad un aumento dell'afflusso di persone nell'area indicata e che detta circostanza può determinare l'abbandono di contenitori e bottiglie di vetro che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere, rappresentando una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché condizioni di sporcizia ed incuria;
- che, per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità dell'esigenza di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

- l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale ufficiale di Governo adottati con atto motivato, i provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la pubblica sicurezza;
- il comma 4 bis del citato art. 54 del D.lgs. 267/2000, che specifica che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

RITENUTO

- pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone e rendere efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, vietare, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed agli

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da ELENA PIASTRA e stampato il giorno 27/08/2026 da Crepaldi Morena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

esercizi commerciali ed artigianali la somministrazione e la vendita per asporto bevande in contenitori di vetro e di introduzione, uso e vendita, nelle aree in cui si svolgerà la manifestazione nel periodo di tempo citato in premessa, di bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino, a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere;

ORDINA

- per il periodo tra il 29 agosto ed il 14 settembre 2026, presso il piazzale Freidano ove verrà ubicato in Luna Park in occasione della Festa Patronale, il divieto di vendita di somministrazione e vendita di bevande in recipienti di vetro ai fini di tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone, ed il divieto di introduzione, uso e vendita e detenzione, nelle aree in cui si svolgeranno gli eventi, di bottiglie in vetro e/o di bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino, a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando di Polizia Municipale, alla Tenenza Carabinieri di Settimo T.se ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, al fine di predisporre gli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e coordinamento delle forze di polizia.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 241/90 e s.m.i. e che l'inosservanza alle disposizioni in essa contenute è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. e comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, oppure e in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Ordinanza num. 308 del 27/08/2026 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 11/09/2026.

Data, 27/08/2026

L'addetta alla pubblicazione
Alexandra Silvia Duma